



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RDO n. 2206625

**RICHIESTA D'OFFERTA PER IL SERVIZIO (CPV 64110000-0) TRIENNALE
DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA PER LE SEDI DI
ARPA PIEMONTE**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato di gara disciplina il servizio di raccolta e recapito degli invii postali di Arpa Piemonte da effettuarsi presso le sedi dell'Agenzia di cui al successivo articolo 3, ai sensi della **Legge del 4 agosto 2017, n.124**.

Per Corrispondenza si intende la posta ordinaria, le raccomandate, nazionali ed estere anche con ricevute di ritorno, assicurate, i pacchi, le stampe e gli atti giudiziari, **nonché ogni altra tipologia prevista nel dettaglio allegato all'offerta economica (Allegato 4)**.

La gara è articolata in 8 lotti, dettagliati nel successivo articolo 2.

Le disposizioni qui riportate sono da considerarsi integrative alle *Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi e all'Allegato 36 al Bando per l'abilitazione dei fornitori alla categoria Servizi postali di raccolta e recapito del MEPA*.

ART. 2 – DURATA ED IMPORTO DELLA FORNITURA

Il presente appalto avrà durata triennale (36 mesi) con opzione di estensione ad ulteriori 12 mesi e eventuale proroga tecnica semestrale.

L'importo posto a base di gara per ogni singolo lotto è indicato nella tabella successiva:

LOTTO	CIG	Area Sedi	Indirizzo sede mittente	Importo triennale a base di gara oltre IVA
1	77716264A8	TORINO	via Pio VII 9, 10135	30.000,00
2	7771638E8C	GRUGLIASCO	via Sabaudia 164	3.000,00
3	77716665AA	ALESSANDRIA	spalto Marengo 33	4.500,00
4	7771672A9C	CUNEO	via vecchia di Borgo San Dalmazzo 11	15.000,00
5	77716822DF	NOVARA	Viale Verdi 7/E-D	2.100,00
6	7771692B1D	OMEGNA	via IV Novembre 294	1.800,00
7	77717055D9	VERCELLI	via Bruzza 4	600,00
8	7771715E17	IVREA	Via Jervis 30	3.300,00
				60.300,00

ART. 3 – DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Affidatario cura il Pick-up, l'affrancatura, la spedizione e il recapito di tutta la corrispondenza al destinatario finale, in Italia e all'Estero, sia direttamente che attraverso Poste Italiane, per tipologia di corrispondenza o zone non gestite direttamente. Tale complessiva attività è ricompresa all'interno delle tariffe e sconti previsti nella presente procedura di gara.

Nell'allegato 2 è riportata la media annuale delle spedizioni dell'Agenzia, tuttavia si segnala che sono possibili significative variazioni alla media considerata la tipologia del servizio richiesto.

L'Affidatario organizzerà l'esecuzione del servizio, a sua cura e spese, fornendo tutta la manodopera necessaria, l'organizzazione tecnica, il materiale di consumo e la modulistica che tale servizio prevede.

L'Affidatario dovrà formulare l'offerta e organizzarsi affinché tutte le prestazioni richieste nel presente capitolato vengano svolte senza ritardi indipendentemente da guasti ai mezzi dell'Affidatario o da occasionali assenze del personale dedicato, salvo tutti gli altri casi di forza maggiore.

Arpa Piemonte si riserva la facoltà di modificare giorni e orari di consegna-prelievo, qualora una diversa organizzazione dei propri servizi lo richieda, avendone dato preavviso di mesi uno (1) all'affidatario ed aver concordato, se necessario, eventuali variazioni degli aspetti economici.

Nel caso di consegna urgente, la sede interessata si impegna a darne comunicazione scritta. Il servizio deve essere svolto presso le sedi dell'Agenda nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e secondo le periodicità indicate nella tabella successiva:

SEDE MITTENTE	INDIRIZZO PROTOCOLLO	UFFICIO	GIORNI PICKUP
TORINO	via Pio VII 9, 10135		5 giorni lavorativi entro le ore 12 esclusi i festivi
GRUGLIASCO	via Sabaudia 164		su chiamata con preavviso di 2 giorni lavorativi entro le ore 12
ALESSANDRIA	spalto Marengo 33		su chiamata con preavviso di 2 giorni lavorativi entro le ore 12
CUNEO	via vecchia di Borgo San Dalmazzo 11		2 giorni lavorativi programmati entro le ore 12*
NOVARA	Viale Roma 7/E-D		su chiamata con preavviso di 2 giorni lavorativi entro le ore 12
OMEGNA	via IV Novembre 294		su chiamata con preavviso di 2 giorni lavorativi entro le ore 15
VERCELLI	via Bruzza 4		su chiamata con preavviso di 2 giorni lavorativi entro le ore 12
IVREA	Via Jervis 30		su chiamata con preavviso di 2 giorni lavorativi entro le ore 12

***I giorni effettivi dei passaggi programmati saranno comunicati all'avvio del contratto.**

Nel dettaglio il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- 1) **PICK-UP:** entro le ore indicate nella precedente tabella e nelle giornate previste, il fornitore ritira tutta la Corrispondenza in partenza, presso l'Ufficio Protocollo della Sede Mittente. Il servizio di pick-up sarà totalmente a carico della ditta Affidataria. La Sede Mittente predispone la Corrispondenza in uscita (composizione, stampa, imbustamento, compilazione busta e modulistica connessa) secondo gli standard di confezionamento ed i formati previsti per le tipologie di Corrispondenza da consegnare all'Affidatario, suddividendola per tipologia (posta ordinaria, raccomandate, atti giudiziari, ecc). Ogni Ufficio Protocollo dell'Agenda predispone una dettagliata distinta di accompagnamento della corrispondenza **che dovrà essere controfirmata dall'addetto dell'Affidatario all'atto del ritiro** quale documento di Presa in Carico. Entro lo stesso giorno l'Agenda invierà all'Aggiudicatario il corrispondente file di accettazione in versione informatica il cui modello è indicato nell'Allegato 3.
- 2) **ACCETTAZIONE e AFFRANCATURA:** entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di Presa in Carico della Corrispondenza, l'Affidatario verifica puntualmente che la corrispondenza indicata in distinta coincida con quanto preso in carico, segnalando alla Sede Mittente, **nello stesso termine e via PEC**, le eventuali anomalie riscontrate. La corrispondenza non accettata dovrà essere restituita a questa Agenzia entro max 2 giorni lavorativi dal pick-up. **Conseguentemente tutta la Corrispondenza presa in carico e per la quale non siano state riscontrate le anomalie di cui sopra, sarà considerata accettata dall'Affidatario che pertanto provvede alla sua affrancatura.** Tale procedura comprende l'applicazione dell'etichetta recante il codice a barre per la corrispondenza tracciabile, la compilazione della relativa distinta giornaliera e l'indicazione dell'importo di affrancatura. Per le raccomandate e gli atti giudiziari l'operazione di compilazione delle ricevute di ritorno con associazione alle relative buste è a carico Arpa. Il servizio di affrancatura dovrà essere svolto presso locali dell'Affidatario; le spese per l'affrancatura saranno anticipate dall'Affidatario e inserite in fattura.
- 3) **RECAPITO:** l'Affidatario assicura il recapito ai destinatari. Considerata la **Legge del 4 agosto 2017, n.124**, vigente dal 29/8/2017, l'Affidatario potrà far ricorso a Poste Italiane per spedizioni con destinazione in località non coperte dallo stesso. Il recapito degli invii Postali deve avvenire con la seguente tempistica:

- a) posta ordinaria: entro il **termine di 5 (cinque) giorni** lavorativi decorrenti dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di presa in carico della Corrispondenza. Eventuali ritardi comporteranno l'applicazione di penali di cui all'art. 8 del presente Capitolato;
- b) raccomandata o assicurata Italia (senza o con avviso di ricevimento) e atti giudiziari con ricevuta di ritorno: fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso c) per il tracking, entro il **termine di 3 (tre) giorni** lavorativi decorrenti dal secondo giorno lavorativo successivo alla presa in carico. Eventuali ritardi comporteranno l'applicazione di penali di cui all'art. 8 del presente Capitolato;
- c) Ricevuta di ritorno: fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso c) per il tracking, le cartoline di ricevuta di ritorno delle raccomandate e degli atti giudiziari devono essere restituite all'Agenzia non appena controfirmate dal destinatario e comunque entro il **termine massimo di 15 giorni di calendario** dalla consegna al destinatario, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 8 del presente Capitolato;
- d) restituzione: la corrispondenza ordinaria non tracciabile che non è stato possibile recapitare dovrà essere restituita materialmente alla sede mittente entro 15 giorni solari dallo stato di inesitata;

Limitatamente alla Posta tracciabile (a mero titolo esemplificativo Raccomandata, Assicurata, Atto Giudiziario e Pacco), l'Affidatario si impegna a:

- a) effettuare almeno un tentativo di consegna; nel caso in cui l'Affidatario non fosse in grado di consegnare l'invio al destinatario per assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere l'invio, è obbligato a lasciare un avviso di tentata consegna (avviso di giacenza) nella cassetta domiciliare del destinatario con indicazione del punto di giacenza ove il destinatario potrà ritirare la Corrispondenza in giacenza. Qualora il punto di giacenza non sia presente nel CAP o nel Comune di consegna, L'Affidatario dovrà assicurare un servizio di consegna della giacenza al Destinatario su appuntamento concordato tramite numero di telefono presente sull'avviso di giacenza;
- b) assicurare un tempo di giacenza pari ad almeno 30 giorni solari per la Posta Raccomandata e almeno 15 giorni solari per i Pacchi Ordinari, decorrenti dalla data di consegna dell'avviso di giacenza. Se del caso, il termine di giacenza sopra riportato si riferirà alla data in cui viene effettuato il secondo tentativo di consegna;
- c) offrire un **servizio di tracciatura/tracking, attivo sin dall'avvio del servizio** tale da permettere alla Sede Mittente la verifica in tempo reale dello stato di lavorazione degli invii attraverso una ricerca dell'invio per codice identificativo, secondo le normali prassi in uso nel mercato dei servizi postali; il servizio di tracciatura dovrà essere accessibile mediante Sito web con credenziali di accesso personalizzate per ciascuna sede mittente.

In tutti i casi di mancato recapito della corrispondenza tracciabile per motivi non imputabili all'Affidatario (indirizzo insufficiente, destinatario sconosciuto, rifiuto della Corrispondenza, ecc.), l'Affidatario dovrà, **entro il secondo giorno lavorativo decorrente dal termine per la consegna**, mettere a disposizione della stessa Sede Mittente la notifica relativa a suddetto mancato recapito o sul portale di tracciatura/tracking (in modo che possa essere autonomamente controllato dalla sede mittente) oppure con altra modalità ma comunque rispettando la tempistica suindicata. La restituzione materiale della corrispondenza dovrà avvenire **entro il termine massimo di 15 giorni di calendario dai termini di consegna**.

- 4) Ai fini della verifica della conformità delle fatture, mensilmente e annualmente l'Affidatario dovrà trasmettere **via PEC in formato pdf ed in formato xls** (o altro analogo di tipo aperto con filtri di ricerca su tutti i campi) all'indirizzo acquisti@pec.arpa.piemonte.it:
 - un report mensile, riferito ad ogni singola fattura, indicante tutti gli elementi caratterizzanti il servizio e come minimo i seguenti: tipologia spedizione, codice identificativo, quantità, formato/peso, tariffa applicata, data di consegna, aree geografiche di consegna (comune, provincia, estero Europa e extra Europa, ecc);
 - un report annuale, entro 30 giorni dalla scadenza annuale del contratto, che evidenzii i quantitativi per tipologia di spedizioni e formato, le destinazioni per aree geografiche, i tempi di consegna medi al destinatario.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Il personale preposto al ritiro della Corrispondenza dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento aziendale (foto e generalità).

Entro 7 giorni solari dall’avvio del contratto l’Affidatario è tenuto a formare il personale addetto individuato dall’Agenzia, massimo 2 unità per sede mittente, in merito all’utilizzo del sito web dedicato di cui all’articolo 3 lettera c), pena l’applicazione di penale di cui al successivo articolo 8. La formazione dovrà essere effettuata con prova pratica da effettuarsi nelle sedi mittenti per una durata massima di 4 ore cadauno.

ART. 5 – REFERENTE DEL FORNITORE

L’impresa aggiudicataria dovrà indicare, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, un referente ed un sostituto per ciascuna sede mittente, con recapiti telefonici e e-mail, con reperibilità in orario di ufficio, ai quali fare riferimento in caso di necessità.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

L’Affidatario deve costituire, nella misura prevista dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che Arpa Piemonte dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

La validità ed efficacia della cauzione definitiva è condizione essenziale per l’esecuzione del contratto. In caso di escussione, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro immediato della garanzia a pena di risoluzione del contratto.

Arpa Piemonte è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale incaricato dell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi onere eventuale è già compensato e compreso nel corrispettivo pattuito contrattualmente.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione del servizio dovrà:

- essere mensile e suddivisa per Sede Mittente;
- riportare la tariffazione per tipologia di spedizione nella misura indicata nel bando;
- essere corredata del rendiconto mensile di cui all’art. 3 punto 4 del presente Capitolato.

Ai sensi di quanto previsto dall’art.6, comma 6, del Decreto MEF n.55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall’art.25 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 (convertito nella Legge n.89 del 23 giugno 2014), dal 31 marzo 2015 questa Agenzia non accetta fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio (Sdl) né può effettuare il pagamento.

Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: **UFUD7K**. Detto codice è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica (insieme al CIG) poiché consente al sistema di interscambio di recapitare la fattura elettronica all’amministrazione destinataria.

Ogni singola fattura dovrà riportare i seguenti dati:

- intestazione **Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017**
- il codice univoco dell’Agenzia **UFUD7K**
- il CIG riferito al singolo lotto oggetto di fatturazione
- il codice IBAN ai sensi della Legge 136/2010

- il codice della struttura liquidante per sede mittente, come da successiva tabella:

LOTTO	SEDE MITTENTE	CODICE STRUTTURA LIQUIDANTE
1	TORINO	L19.01
2	GRUGLIASCO	F06.00
3	ALESSANDRIA	G07.00
4	CUNEO	H10.00
5	NOVARA	K13.00
6	OMEGNA	K13.00
7	VERCELLI	K13.00
8	IVREA	N21.00

Si evidenzia che Arpa Piemonte dal 1/7/2017 applica lo split payment pertanto la fattura dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" e/o il riferimento all'applicazione dell'art. 17-TER, D.P.R. n. 633/1972

La mancata o inesatta indicazione di taluni dati sopraindicati comporterà il rifiuto della fattura sul sistema di interscambio Sdl.

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, **i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.**

Si procederà al pagamento di ciascuna fattura soltanto a seguito di favorevole verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

La fattura mensile sarà ammessa al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario sia in corso.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'Appaltatore a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

ART. 8 – INADEMPIMENTO/ PENALI

Concetto di inadempimento

L'Affidatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare alla tempistica. Pertanto l'elenco successivo riporta sette punti a mero titolo esemplificativo.

Contestazione dell'adempimento

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'Affidatario, debitamente accertato dai competenti uffici Arpa, dovrà essere formalmente contestato dall'Agenzia.

L'Affidatario potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso a quanto riportato nel successivo elenco:

Penalità (per singolo lotto):

- 1) In caso di ritardo o mancato pick-up secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 3.1 del presente capitolato l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere al Committente la penale di euro 1/1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, inteso anche come pick-up oltre le ore previste per ciascun lotto;
- 2) In caso di smarrimento di corrispondenza l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere al Committente una penale pari al 2% dell'importo contrattuale (di ogni singolo lotto) per ogni corrispondenza smarrita;
- 3) In caso di mancato recapito di posta nei tempi previsti al precedente articolo 3.3 del presente capitolato l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere al Committente la penale di euro di euro 1/1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo;

- 4) Tracciatura: mancata o ritardata attivazione del sistema di tracciatura/tracking di cui al precedente articolo 3.3.c l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere al Committente la penale di euro 1/1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fin dalla data di avvio del contratto;
- 5) Assenza di invio tracciabile sul sistema di tracciatura/tracking: in caso di mancata tracciabilità nei tempi previsti all'articolo 3.3.c e/o mancata restituzione del cartaceo nei tempi previsti all'articolo 3.3.c del presente capitolato l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere al Committente la penale di euro 1/1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo;
- 6) In caso di mancato recapito di ricevute di ritardo entro i termini previsti dall'art.3 del presente Capitolato sarà applicata la penale pari a 1/1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo;
- 7) Formazione: mancata formazione del personale dell'Agenzia di cui al precedente articolo 4 l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere al Committente la penale di euro 1/1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo;
- 8) Mancata o incompleta trasmissione dei report in formato pdf e xls, di cui al precedente articolo 3.4 e 7 l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere al Committente la penale di euro 1/1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo;

ART. 9 - REVISIONI DEI PREZZI

I corrispettivi risultanti all'atto dell'aggiudicazione si intendono accettati dall'affidatario in base a calcoli di sua convenienza e sono quindi invariabili in modo assoluto.

L'affidatario pertanto non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione di alcuni servizi.

I prezzi potranno essere revisionati dopo il primo anno di vigenza contrattuale previa richiesta della controparte, applicando, in mancanza di altro indicatore formale specifico, l'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). Tale revisione sarà accordata dall'Amministrazione esclusivamente con decorrenza dal mese successivo a quello di ricevimento della relativa richiesta da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC, senza effetto retroattivo.

ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ART.11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Affidatario è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Affidatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

L'Affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

ART. 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

a) La risoluzione del contratto avverrà:

- a.1) ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (risoluzione del contratto per inadempimento);
- a.2) nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
- a.3) mancato rispetto di termine *essenziale* ex art. 1457 del Codice Civile;
- a.4) ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità);
- a.5) ai sensi dell'art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
- a.6) ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
- a.7) per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate;
- a.8) per frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- a.9) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive;
- a.10) in caso di subappalto non autorizzato da Arpa Piemonte;
- a.11) in caso di cessione del contratto senza comunicazione ad Arpa Piemonte;
- a.12) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 108, c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016);
- a.13) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- a.14) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art.106 D.Lgs. 50/2016;
- a.15) qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, c.1, lett.b) e c) D.Lgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al c.7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c.1, lett.e) del predetto articolo sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c.2, sono state superate le soglie di cui al medesimo c.2, lett. a) e b);
- a.16) qualora l'Affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art.80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- a.17) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE
- a.18) per cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
- a.19) per morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- a.20) per morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
- a.21) per fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando Arpa non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- a.22) per forza maggiore.

b) In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, Arpa Piemonte:

- b.1) si riserva di aggiudicare il servizio, mediante interpello sino al quinto migliore offerente (escluso l'originario affidatario) nella graduatoria di aggiudicazione al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Affidatario in sede di offerta;

b.2) provvederà ad incamerare la cauzione dell'inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell'eventuale maggior onere conseguente all'affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.

c) **Arpa Piemonte** si riserva, in ogni momento, di esercitare il **diritto di recesso** ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, **con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con Pec/ raccomandata a.r.**, nei seguenti casi:

c.1) giusta causa;

c.2) mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare le esigenze dell'Ente in relazione alla tipologia della fornitura/servizio.

Si conviene che con l'espressione "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura/servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa Piemonte.

In caso di recesso per motivi indicati alle lettere c.1) e c.2), l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016 nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

- all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore e attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

L'appaltatore dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C. con il titolare del subappalto.

L'Agenzia provvederà a corrispondere gli importi del servizio/fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

19.a L'Affidatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

19.b Ai sensi dell'art. 3, co. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega Governo in materia di normativa antimafia), l'Affidatario dovrà comunicare a questa Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 15 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Torino. Nelle more del giudizio, l'appaltatore non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario Arpa Piemonte potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse non ancora liquidate.